CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI PARAPETTI DEL PONTE SULLA SP 74 KM 0+780

COMUNE DI MARRADI
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI

FINANZIAMENTO	CAP	20818/13	€.45.942,00
	CAP	20818/45	€.60.558,00

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

ARTICOLO 1 - PREMESSE 2
ARTICOLO 2 – MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'APPALTO 2
ARTICOLO 3 - DURATA DEI LAVORI 2
ARTICOLO 4 - DOCUMENTI 2
ARTICOLO 5 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI 3
ARTICOLO 6 - SUBAPPALTO 3
ARTICOLO 7 - STATO DEI LUOGHI 6
ARTICOLO 8 - CONTROLLO DEI LAVORI 6
ARTICOLO 9 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA 7
ARTICOLO 10 - DIREZIONE LAVORI 7
ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA 7
ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA 8
ARTICOLO 13 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 8
ARTICOLO 14 - REPERIBILITA' 8
ARTICOLO 15 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI 8
ARTICOLO 16 - CORRISPETTIVI 9
ARTICOLO 17 - REVISIONE PREZZI 9
ARTICOLO 18 - NUOVI PREZZI 9
ARTICOLO 19 - CONDOTTA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 10
ARTICOLO 20 - DISCIPLINA NEL CANTIERE 10
ARTICOLO 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO 11
ARTICOLO 22 - CONTABILIZZAZIONE 12
ARTICOLO 23 - PAGAMENTI 13
ARTICOLO 24 - CESSIONE DEI CREDITI 14
ARTICOLO 25 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI 14
ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 15
ARTICOLO 27 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA 16
ARTICOLO 28 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA 18
ARTICOLO 29 - RISPETTO AMBIENTALE E CRITERI AMBIENTI MINIMI (CAM) 19
ARTICOLO 30 - GARANZIE 20
ARTICOLO 31 - RECESSO DALL'AFFIDAMENTO 20
ARTICOLO 32 - RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO 21
ARTICOLO 33 - COPERTURE ASSICURATIVE 22
ARTICOLO 34 - PENALI 23
ARTICOLO 35 - RISERVE DELL'IMPRESA 23
ARTICOLO 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 25
ARTICOLO 37 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 25
ARTICOLO 38 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 25
ARTICOLO 39 - SPESE CONTRATTUALI 25
ARTICOLO 40 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 25
ARTICOLO 41 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 26

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Gli Ordini di Lavoro (OdL) si intendono attivati con il loro ricevimento da parte dell'Impresa. Ciascun Ordine descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà i termini di esecuzione (importo, data di inizio, termine massimo di completamento, modalità particolari di svolgimento, penali ecc.)
Gli elementi tecnico-prestazionali delle attività oggetto dell'Affidamento sono precisati nel presente Capitolato Speciale di appalto che si compone di due parti: Norme Generali e Norme tecniche, oltre all'elenco dei prezzi unitari.

ARTICOLO 2 – MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'APPALTO

Si richiama inoltre integralmente l'art. 120 del Codice, per gli altri casi previsti dalla norma che possono comportare modifiche contrattuali.
Inoltre, si determina che ai sensi del comma 9 del citato articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Infine, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 60 del Codice, si prevede la clausola di revisione dei prezzi riferiti alle prestazioni oggetto del contratto così come definite al successivo art. 24.

ARTICOLO 3 - DURATA DEI LAVORI

I lavori avranno una durata pari a 75 (settantacinque) giorni naturali consecutivi e continui a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata dei lavori. .

ARTICOLO 4 - DOCUMENTI

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

a) il presente Capitolato Speciale di appalto – Norme Generali e Norme Tecniche;
b) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa;
c) la documentazione grafica
d) l'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo;

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

1. lo "Schema del piano di sicurezza e coordinamento e valutazione generale dei rischi nei lavori su strade" vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto[1];
2. copia dell'atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011);
3. copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011);
4. copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011 e allegato XVII del D. Lgs. 81/01);

[1] il PSC sarà redatto nei casi previsti dalla normativa vigente in occasione di ciascun Ordine di Lavoro (OdL); lo schema contiene esclusivamente l'individuazione dei possibili rischi legati alle tipologie di lavorazioni che potranno essere oggetto di OdL e le principali misure di prevenzione e protezione che dovranno essere messe in atto; lo schema sarà pertanto calato nelle specificità di ciascun cantiere tramite il PSC che sarà successivamente redatto.

5. documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011).

ARTICOLO 5 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa è soggetta all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e relativi allegati, nel Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), nel Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici per le parti ancora vigenti, emanato con D.M.145/00 (in seguito denominato Capitolato generale), nella L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38, nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato, nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso di validità dell'Accordo Quadro. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti nonché nel capitolato speciale di appalto - Norme Tecniche. In caso di controversie prevarrà quanto disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 6 - SUBAPPALTO

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
È sancita la nullità di qualsiasi accordo che affidi in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, pertanto il subappalto è ammesso fino al 50% per la categoria prevalente e fino al 100% per le categorie scorporabili.
Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

È ammesso il subaffidamento esclusivamente per lavorazioni di carattere temporaneo.

L'Impresa in sede di offerta indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
L'Impresa dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che l'Impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l'Impresa provveda alla trasmissione contestuale di:
    1. copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Il contratto di subappalto, ai sensi del comma 5, ultimo periodo dell'art. 119 del Codice è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti

dell'Ordine di Servizio e dell'Accordo Quadro, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
2. dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
3. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Il sub-appalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Impresa; l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 119, co. 16 del Codice, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Ai sensi dell'art. 119, co. 16, ultimo periodo del codice, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazioni o i motivi di esclusione del subappaltatore cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice;

- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano Operativo di Sicurezza;
- i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- su richiesta del subappaltatore.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi sopraindicate di pagamento diretto al subappaltatore ai sensi del comma 11 dell'art. 119, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il responsabile del procedimento (RUP) inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili, sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.
È fatto obbligo all'Impresa di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È onere dell'Impresa, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente.
Ai sensi dell'art. 119 co. 2bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
È obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Impresa, saranno tenuti a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
Il R.U.P., nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il cottimo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.1 del Codice, consiste nell'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.
Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
Infine, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di Salute e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, in caso di subappalto, subaffidamento o nolo a caldo il datore di lavoro dell'impresa affidataria:

- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice indipendentemente dalla percentuale della prestazione sull'intero importo lavori (e cioè superiore o inferiore al 2%), con le modalità indicate nell'allegato XVII del D. Lgs.81/2008;
- consegna alla stazione appaltante la documentazione in allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o alla comunicazione di altra forma di subaffidamento non soggetta ad autorizzazione unitamente alla dichiarazione di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa subaffidataria,
- ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 97 comma 3. lett. b verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nessuna impresa potrà entrare in cantiere prima delle suddette verifiche e dell'accettazione del POS da parte del CSE, oltre all'autorizzazione di legge in caso di subappalto.

ARTICOLO 7 - STATO DEI LUOGHI

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, il cui presente Capitolato Speciale è parte integrante, l'impresa dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune sull'oggetto e le modalità di svolgimento dell'appalto, senza evidenziare dubbi o eccezione alcuna, e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza della natura dei luoghi ed ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori.

ARTICOLO 8 - CONTROLLO DEI LAVORI

Il controllo dell'esecuzione dei singoli OdL è svolto dalla Stazione Appaltante la quale opera attraverso la persona del Responsabile Unico del Procedimento, i suoi collaboratori e l'Ufficio di Direzione Lavori.

Nella fase di realizzazione dei lavori la Stazione Appaltante effettuerà un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 12 del Codice dei contratti, mediante accessi diretti, anche a sorpresa del Responsabile Unico del Procedimento o del direttore dei lavori sul luogo di esecuzione. Il RUP effettuerà verifiche e controllerà, anche avvalendosi dell'Ufficio di direzione lavori, la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per l'espletamento dei sopra citati compiti detto Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Impresa svolge la sua attività.
La presenza del personale della Città Metropolitana e della DL, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dei contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ARTICOLO 9 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.LL.PP.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione con efficacia dell'Accordo Quadro, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale Referente del Contratto e coordinatore dei vari Ordini di Lavoro per tutta la durata dell'Accordo. Detto coordinatore agirà come Rappresentante dell'Impresa fino al termine dell'esecuzione di ciascun Ordine di Lavoro dell'Accordo Quadro. L'Impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.
Per ciascun cantiere in occasione dell'accettazione dell'Ordine di Lavoro l'impresa dovrà inoltre fornire il nominato del Direttore di Cantiere e del Preposto per la sicurezza.
Tutti i contatti con la Città Metropolitana, in ordine alla gestione degli ordinativi di lavoro dall'ordine e fino alla conclusione, dovranno essere tenuti da detto Direttore di Cantiere. È in facoltà della Città Metropolitana chiedere all'Impresa la sostituzione del Direttore sulla base di congrua motivazione.
Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo l'Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII dl D. Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 10 - DIREZIONE LAVORI

Sarà nominato un Direttore dei Lavori. L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e ove necessario potrà avvalersi di Direttori operativi o Ispettori di cantiere, facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori.
Ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice dei Contratti, il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, espleterà le funzioni cui è preposto di controllo tecnico, contabile e amministrativo, in conformità all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, effettua le comunicazioni all'Impresa mediante Ordini di servizio indirizzati al Direttore di cantiere di cui all'art. 12 che precede. Gli Ordini di servizio nel caso saranno redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita datata e firmata per ricevuta.
La sottoscrizione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla consegna e/o spedizione tramite PEC dell'OdS. In ogni caso decorso il termine di 2 giorni dalla ricezione dell'OdS lo stesso si intende assentito e l'Impresa sarà dunque obbligata ad eseguirlo.

In ogni caso le comunicazioni all'Impresa, ad eccezione di quelle di cui all'Art. 17, avverranno esclusivamente a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). Eventuali contestazioni che il Direttore di Cantiere intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da questi presentate per iscritto e adeguatamente motivate entro 2 (due) giorni dalla ricezione.

ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA

L'Impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al Direttore Lavori tramite il Direttore di cantiere; la comunicazione potrà avvenire a mezzo mail/PEC, farà fede a qualsiasi effetto la data di ricevimento della comunicazione da parte della stazione Appaltante.
L'Impresa è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità della Città Metropolitana, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'intervento.
Qualunque evento che possa avere influenza, anche se non sono di sua competenza, sull'esecuzione dell'Ordine di Lavoro dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi; l'Impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Nel caso non venga rispettato il termine di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non tenere in considerazione tali osservazioni a qualsiasi titolo sollevate dall'Impresa.
Eventuali contestazioni che la Città Metropolitana volesse avanzare su una comunicazione dell'Impresa saranno presentate per iscritto.

ARTICOLO 13 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti, Città Metropolitana ed Impresa, deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del singolo Ordine di Lavoro.

ARTICOLO 14 - REPERIBILITA'

L'Impresa è tenuta ad attivare un numero telefonico per la reperibilità H24, le chiamate potranno avvenire dagli incaricati dell'Ufficio di Direzione Lavori: Direttore Lavori o Direttori Operativi oppure dal RUP.
Le chiamate telefoniche saranno successivamente confermate a mezzo mail o PEC dalla DL. La conferma anzidetta è condizione necessaria per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, che avverrà a consuntivo.
Gli interventi richiesti dovranno iniziare entro due ore e proseguire senza interruzioni fino all'eliminazione di rischi, fatte salve motivate circostanze verificate dalla DL. In ogni caso gli interventi dovranno essere organizzati in modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti. L'orario di effettuazione di ogni intervento dovrà essere tempestivamente comunicato alla DL.
Il mancato rispetto dei tempi sopraindicati per l'inizio degli interventi nonché l'interruzione nella esecuzione degli interventi, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste.
L'Impresa dovrà comunicare per iscritto, al momento della sottoscrizione dell'accordo, il numero di telefono fisso o cellulare al quale indirizzare le chiamate di reperibilità ed il referente dello stesso.
Il corrispettivo per tale attività è da intendersi ricompreso nel compenso degli interventi richiesti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

L'Impresa non può ritardare l'inizio, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Città Metropolitana. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimatogli dalla Città Metropolitana, inviatagli a mezzo Pec, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla generazione dell'avviso di consegna

della PEC. In detta ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ARTICOLO 16 - CORRISPETTIVI

I lavori oggetto del presente affidamento sono compensati a misura. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

Il prezzario di riferimento adottato per il presente affidamento è il Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2026, Pubblicato con Delibera regionale n. 1676 del 15/12/2025 relativo alla Provincia di Firenze reperibile al sito http://prezzariollpp.regione.toscana.it e, in subordine, dall'elenco prezzi ANAS 2025 Rev. 1, scaricabile all'indirizzo https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi.

Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione del lavori e in base ai costi della manodopera di cui al Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2026, Pubblicato con Delibera regionale n. 1676 del 15/12/2025 relativo alla Provincia di Firenze, scaricabile all'indirizzo http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ e del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti, maggiorato della percentuale del 27,60 per spese generali (16%) ed utili (10%) ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. I costi, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
Tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'impresa, nessuno escluso od eccettuato, si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall'esecuzione da parte di terzi, nelle aree interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell'Accordo quadro.
L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso od importo supplementare, neppure a titolo di indennizzo, per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

ARTICOLO 17 - REVISIONE PREZZI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 60 del Codice, si prevede la clausola di revisione dei prezzi riferiti alle prestazioni oggetto del contratto.
Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento (della variazione stessa) del valore eccedente la variazione del 5 per cento (in relazione) applicata alle prestazioni da eseguire.
Le variazioni suddette si intendono calcolate e riferite al singolo Ordine di Lavoro.

ARTICOLO 18 - NUOVI PREZZI

Nei casi previsti si procederà con le modalità disciplinate dalla normativa vigente, le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare

materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati, nell'ordine:

- desumendoli dal prezzario di riferimento: Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2026, Pubblicato con Delibera regionale n. 1676 del 15/12/2025 relativo alla Provincia di Firenze reperibile al sito https://prezzariollpp.regione.toscana.it;
- desumendoli dall'elenco prezzi ANAS 2025 Rev.1, scaricabili https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi.;
- qualora sia impossibile percorrere le due soluzioni precedenti, ricavandoli da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti già presenti nel Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana, riportati alla data della formulazione dell'offerta. In caso ci sia la necessità di utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell'Elenco Prezzi, questo dovrà essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla Direzione Lavori. Tali nuovi prezzi saranno definitivi con apposito verbale di concordamento tra il DL e l'Appaltatore e approvati dal RUP.

Sui nuovi prezzi così desunti dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell'OdL, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ARTICOLO 19 - CONDOTTA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'Impresa deve organizzare ed eseguire le attività previste dal presente affidameto con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente, o mediante altra impresa, all'esecuzione od al completamento dei lavori non eseguiti, addebitando all'impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

ARTICOLO 20 - DISCIPLINA NEL CANTIERE

L'Impresa dovrà mantenere la perfetta disciplina nel cantiere impegnandosi ad osservare e fare osservare ai subappaltatori e ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dall'Ordine di Lavoro e le direttive che saranno impartite dal Direttore dei Lavori o dal RUP. Inoltre, come prescritto dall'art. 18 lett. u) del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, il datore di lavoro deve munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. L'utilizzo di detta tessera è considerato essenziale dalla Città Metropolitana ai fini del controllo che sul cantiere non sia presente personale non autorizzato e pertanto l'Impresa è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare anche ai suoi subappaltatori con la massima diligenza.

L'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno inoltre sempre applicare le disposizioni relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri così come disciplinate dal D.Lgs. 81/2008.

Durante l'esecuzione dell'opera i datori di lavoro delle imprese esecutrici osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Si rimanda al successivo articolo 33 per ulteriori disposizioni generali in carico alle imprese esecutrici in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada "*Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità*".
Sarà pertanto onere dell'impresa richiedere suddetta autorizzazione alla Città Metropolitana di Firenze e adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Nei casi di necessità di Bonifica Ordigni Bellici, l'impresa si rende disponibile a realizzare tutte le lavorazioni e gli apprestamenti propedeutici all'esecuzione della stessa (preparazione del cantiere, esecuzione di eventuali scavi, potature/taglio di alberi o altra tipologia di vegetazione, assistenza generale alle varie fasi di cantiere), anche qualora tali procedure dovessero richiedere una sospensione dei lavori.

ARTICOLO 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
In ogni caso, alla data di scadenza dei lavori il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

La Città Metropolitana si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.
Tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del Codice il conto finale dei lavori, per ciascun Ordine di Lavoro, sarà compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'affidatario. All'atto della firma, l'affidatario non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice dei contratti pubblici o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del medesimo Codice. Se l'affidatario non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall' affidatario il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'affidatario per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
Al termine di ciascun OdL sarà emesso, non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, il Certificato di regolare esecuzione (CRE) rilasciato dal direttore dei lavori, ovvero non oltre 6 (sei) mesi in caso di certificato di collaudo; il CRE/certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

ARTICOLO 22 - CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura o a corpo in contraddittorio tra l'Impresa e la Direzione Lavori, sulla base delle lavorazioni previste nel computo metrico applicando ai prezzi di progetto il ribasso offerto in sede di gara.
Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l'intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'apprestamento particolare di sicurezza.. Qualora la particolare natura dell'intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il metodo della misura una equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell'intervento con il metodo delle economie avvalendosi:

a. delle ore di mano d'opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso il cantiere; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L..
b. della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d'opera (valutai a numero, a peso, a superficie, ecc.)
c. dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla DL.

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l'Impresa verrà effettuata sul libretto di misura.
La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni o per le quali è prevista dal CSA – Parte tecnica prove di accettazione, anche postume, sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta presentazione/ottenimento di tutta la documentazione/certificazione occorrente e la verifica della validità e correttezza da parte della DL.

ARTICOLO 23 - PAGAMENTI

Verrà emesso uno stato di avanzamento lavori al raggiungimento dell'importo di €.65.000,00 al netto del ribasso offerto in fase di affidamento
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie.
Non potrà essere contabilizzato materiale a piè d'opera.
Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nei termini suddetti. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento
Ai sensi dell'art. 125 co. 7 del D.lgs. 36/2023 all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
Il pagamento degli acconti e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'intervento ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice civile.
Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione corrisposta sull'importo di ogni singolo Ordine di Lavoro ai sensi del precedente art. 4, a titolo di graduale recupero della medesima.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4, 5 e 6, del D.L. 69/2013, (conv. con modif. nella L. , n. 98/2013) e dell'art. 10, comma 2, Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 s.m.i., il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. A tal fine, il DURC relativo all'Impresa e agli eventuali subappaltatori è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante avvalendosi dell'art. 16-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2). In tutti i casi, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Ai sensi dell'art. 117 co. P del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
I pagamenti, come indicato al successivo articolo 47, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Città Metropolitana da ogni responsabilità conseguente.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, co. 11 del Codice e meglio specificati all'art. 10 del presente capitolato.
L'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento.
La fatturazione del sub-appaltatore dovrà essere effettuata nei confronti dell'appaltatore, mentre il pagamento da parte della stazione appaltante dovrà essere scisso tra appaltatore e sub-appaltatore. In sintesi:

- il sub-appaltatore fattura all'appaltatore;

- l'appaltatore alla maturazione del SAL emette fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore).

- la stazione appaltante liquiderà il SAL nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub-appaltatore)

A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

ARTICOLO 24 - CESSIONE DEI CREDITI

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 c.12 del D.Lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia notificato alla Città Metropolitana. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 2 dell'Allegato II.14 del Codice, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti del corrispettivo, sono efficaci e opponibili alla Città Metropolitana qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione.
La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla Città Metropolitana di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
In ogni caso, ai sensi dell'art. dell'art. 6 co. 3 dell'Allegato II.14 del Codice la Città Metropolitana può opporre al cessionario, tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Affidamento, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Impresa.

ARTICOLO 25 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto e per la sicurezza delle maestranze e l'incolumità pubblica e privata. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell'Appaltatore.
Nessun compenso, risarcimento o indennizzo sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Affidamento, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Città Metropolitana considererà il fatto come grave errore professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95 comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023.
L'Impresa dovrà garantire per il personale addetto ai lavori il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, ivi incluse le disposizioni del Codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i.) e del relativo regolamento di attuazione per l'esecuzione di lavori in costanza di traffico, e l'impiego di personale specializzato e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche delle macchine e delle attrezzature in dotazione e in possesso dei patentini richiesti dalla normativa vigente, qualora necessari allo svolgimento di attività specifiche.
L'Impresa:

- è sottoposta al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dalla Città Metropolitana o disposte dagli enti o autorità preposti.
- è tenuta al rispetto delle normative di carattere tecnico e previdenziale e assicurative stabilite dalle leggi dello Stato;

Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente affidamento, l'Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, pertanto dovrà:

- osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008;
- provvedere affinché il suo personale che eseguirà i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici propri dell'attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro;
- fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) ed installare quelli collettivi conformi alle normative vigenti.

La Città Metropolitana, quale datore di lavoro committente, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.
L'Impresa prima della stipula del contratto dovrà necessariamente trasmettere alla Città Metropolitana la documentazione attestante l'adempimento da parte dell'impresa delle prescrizioni normative in materia di Salute

e Sicurezza dei luoghi di lavoro (redazione DVR, nomina medico competente, certificato di idoneità sanitaria dei lavoratori, formazione e informazione dei lavoratori etc..).

L'Impresa è obbligata a contestualizzare e consegnare alla Città Metropolitana il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al punto 3.2 All. XV D.Lgs. 81/2018 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b-bis) del D.Lgs. 81/2008 il Datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del medesimo decreto.
Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui sopra va esteso anche ai subaffidatari, ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità, ovvero dal suo obbligo di esigere dai soggetti sopra indicati il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti posti in capo agli stessi dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ciò senza pregiudizi degli altri diritti della Città Metropolitana.
La corretta ed esatta applicazione del Piano sopracitato e in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa, e in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. È fatta salva in ogni caso la facoltà della Città Metropolitana, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare, attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l'Impresa è tenuta ad uniformarsi.

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella Città Metropolitana di Firenze, in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto e/o accordo integrativo applicabile che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del primo verbale di consegna del primo ordine di lavoro, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Ai sensi della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 - art. 23 comma 3: "Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporto di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi (…)"

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, od eccettuato, necessari per dare i lavori ed opere realizzati a perfetta regola d'arte e funzionali allo scopo per cui sono realizzati, compresi nei prezzi di cui all'art. 23 del presente Capitolato nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) collaborare con i tecnici della Città Metropolitana sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
b) fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all'esterno dei cantieri la cartellonistica necessaria e predisporre la segnaletica prevista dalla normativa per l'esecuzione di lavori stradali anche in costanza di traffico con particolare riferimento al decreto interministeriale 22 gennaio 2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", pubblicato nella G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019, di cui si dovrà dare evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. 81/2008 e succ. mod.;
c) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione a personale dipendente della Città Metropolitana e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non ricompresi nell'affidamento;
d) consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Città Metropolitana. L'Impresa potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da esse;
e) anticipare per conto della Città Metropolitana le spese per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche necessarie per l'impianto dei cantieri o l'accesso agli stessi. Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche sarà a carico dell'Impresa tenendo indenne la Città Metropolitana che se chiamata va rispondere potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione;
f) omissis.
g) mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
h) permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'affidamento esclusi dal presente Capitolato, che la Città Metropolitana abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
i) conferire a discarica autorizzata qualsiasi materiale di risulta e provvedere, a lavori ultimati, all'allontanamento dei mezzi d'opera non più utilizzati;
j) provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
k) realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti e le misure finalizzati a garantire l'igiene, la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni.
l) smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti.
m) fornire le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando necessario.
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
p) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori e dei provvedimenti comunali;
q) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
r) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista e segnaletica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare

tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

s) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti e contenuti nei rispettivi capitolati tecnici per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

t) l'assistenza alle prove mediante personale, mezzi d'opera e apprestamenti per il confezionamento dei provini, che verranno ordinate dalla direzione lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione, comprese prove di carico su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante.

u) l'esecuzione, con spese a proprio carico, delle prove di collaudo successive alla prima, qualora quest'ultima non abbia dato buon esito per cause imputabili alla non corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa.

L'appaltatore è inoltre obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Infine, rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e s'intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'art. 4 del presente Affidamento, tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività proposte in sede di offerta.

ARTICOLO 28 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Città Metropolitana quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.
È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.
L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Città Metropolitana ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Città Metropolitana.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
Entro i 3 giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo quadro la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione e dovrà esibire ad ogni richiesta della DL il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi, ivi inclusi gli utenti delle strade su cui si svolgono gli interventi, e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri, ivi incluse le opere provvisionali ed esonerando la Città Metropolitana da ogni e qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 29 - RISPETTO AMBIENTALE E CRITERI AMBIENTI MINIMI (CAM)

L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà in particolare:

- ✓ limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- ✓ evitare dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- ✓ raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune; I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro,ecc.).
- ✓ privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
- ✓ utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera;

L'Affidatario si impegna inoltre al rispetto e all'applicazione del decreto 5 agosto 2024 (come modificato dal DECRETO 11 settembre 2025) avente ad oggetto «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade». L'aggiudicatario pertanto elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio di cui al capitolo 3 dell'Allegato 1 del citato decreto, descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori.

I criteri per i quali dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione di impegno al rispetto dei criteri e delle prescrizioni di cui al citato decreto sono i seguenti:

- Modalità di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso
- Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso
- Personale di cantiere
- Macchine operatrici
- Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Si rimanda al capitolo 3 e ai relativi sotto paragrafi del decreto 5 agosto 2024 in materia di CAM per il dettaglio dei criteri e per il contenuto delle relazioni di verifica da allegare all'offerta.
Ulteriori prescrizioni saranno contenute nelle relazioni CAM specifiche di ciascun progetto esecutivo che sarà oggetto di ordine di lavoro.

Qualora l'appaltatore valuti che l'approvvigionamento dei materiali conformi ai CAM, in ragione della distanza dei siti di produzione, delle difficoltà logistiche o delle condizioni di mercato, comporti un incremento

significativo degli impatti ambientali, economici o organizzativi tale da risultare in contrasto con i principi di sostenibilità perseguiti dai CAM stessi, lo stesso dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione alla Stazione Appaltante per il tramite della Direzione dei Lavori, corredando la richiesta di idonea documentazione tecnica. La Stazione Appaltante, previo parere della Direzione dei Lavori, potrà autorizzare specifica deroga all'utilizzo dei materiali conformi ai CAM, limitatamente ai casi debitamente motivati. L'organizzazione del cantiere dovrà in ogni caso garantire una gestione ambientalmente sostenibile delle lavorazioni, con riferimento alla corretta gestione dei rifiuti, alla riduzione delle emissioni inquinanti, del rumore e delle polveri, nonché alla tutela delle matrici ambientali e dell'ecosistema circostante.

ARTICOLO 30 - GARANZIE

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, c. 1 del Codice la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 dello stesso.

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 è stabilita nella misura del 5% dell'importo dell'affidamento. A tale importo non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8 del D.Lgs.n. 36/2023.Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Affidamento.

ARTICOLO 31 - RECESSO DALL'AFFIDAMENTO

Per l'affidamento, ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la Città Metropolitana comunicherà per iscritto le proprie determinazioni all'Impresa fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori.
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture;
Inoltre, come disposto dall'art. 11 dell'Allegato II.14:

- la stazione appaltante riconosce il valore esclusivamente dei materiali esistenti in cantiere quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di recesso suddetto;
- la stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto;
- l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ARTICOLO 32 - RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice la Città Metropolitana potrà risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
f) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
g) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

La Città Metropolitana potrà inoltre risolvere di diritto l'afidamento nelle seguenti ipotesi:

a) quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione dell'affidamento, anche se in presenza di contestazioni;
b) quando l'Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dalla Città Metropolitana secondo il disposto dell'Art. 22 che precede;
c) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre tipo di cui all'art. 18;
d) quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, a reintegrare la cauzione di cui all'art.36 qualora fosse stata escussa;
e) l'Assuntore abbia sub-appaltato parte delle proprie attività senza autorizzazione od in violazione delle disposizioni previste per il subappalto dal presente Capitolato e dal contratto;
f) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio;
g) in caso di inosservanza grave delle norme sulla sicurezza dei cantieri;
h) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui alle lett. c) d) e) f) g) tali le somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto detto termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Città Metropolitana potrà risolvere il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Come disposto dall'art. 117 co. 5 del Codice, la Città Metropolitana ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro la Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 33 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Città Metropolitana da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato..
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con DECRETO 16 settembre 2022, n. 193. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Città Metropolitana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture:

d. Partita 1) opere oggetto del contratto €. 392.080,56;
e. Partita 2) opere preesistenti €. 500.000,00;
f. Partita 3) rimozione relitti €. 250.000,00.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto, franchigia o di SIR (Self Insurance Retention), queste condizioni:

- **in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie, SIR o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana;**

- **in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie, SIR o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana.**

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Città Metropolitana autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

ARTICOLO 34 - PENALI

L'Impresa, fatta salva la facoltà per la Città Metropolitana di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni in merito ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.
L'ammontare, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di ultimazione, verrà applicata una penale pari allo 0.05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo dell'affidamento al netto del ribasso
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Tale penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L"importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque eccedere il 10% complessivo dell'affidamento, fermo restando il diritto della Città Metropolitana al risarcimento del danno ulteriore.
A tal proposito l'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente, o mediante l'attivazione di altra impresa, all'esecuzione od al completamento dei lavori non eseguiti, addebitando all'impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
L'applicazione delle penali non solleva l'Impresa dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

ARTICOLO 35 - RISERVE DELL'IMPRESA

Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,

incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Reclami dell'esecutore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del Dlgs 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'art. 210 del Dlgs 36/2023, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i..

Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 1 del paragrafo precedente, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

d) relazione del direttore dei lavori unitamente ai documenti contabili di cui all'art. 12, comma 5 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023;
e) domande dell'esecutore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice.

ARTICOLO 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito dall'art. 210, del D.Lgs. 36/2023, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.
Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.
Ai sensi dell'art. 210, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., in caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorsi 45 giorni per l'accettazione, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ARTICOLO 37 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 38 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza della riservatezza su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività amministrativa della Città Metropolitana.
Ai sensi della normativa vigente si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

ARTICOLO 39 - SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Affidamento faranno carico all'Impresa.

ARTICOLO 40 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all' accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari della Città Metropolitana ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.
Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 41 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023, il Responsabile Unico di Progetto del presente appalto è il Geom. Alessio Landi.